

STATUTO

IL SORRISO - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARUGATE MI VIA BERTARINI 45

Numero REA: MI - 1431578

Codice fiscale: 02342610967

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "C"	
	del n. 29.658/ 13.370 di repertorio	
	STATUTO	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	1) E' costituita la società Cooperativa sociale, avente	
	scopo mutualistico e non di lucro, denominata:	
	"IL SORRISO Cooperativa Sociale"	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel	
	rispetto della Legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	2) La sede della società è posta in Comune di Carugate (MI).	
	La Cooperativa potrà istituire e sopprimere con delibera	
	dell'organo amministrativo centri operativi, stabilimenti,	
	magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie	
	e succursali, con determinazioni delle attribuzioni	
	specifiche.	
	Si applicano le disposizioni in materia di società per	
	azioni, per quanto non diversamente previsto dalle norme in	
	materia di cooperativa.	
	3) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2080 (duemilaottanta); compete all'assemblea dei soci	
	deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della	
	durata.	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	4) La Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 1)	
	lettera a) e lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381,	

	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini.	
	Le due attività previste dalla Legge sono funzionalmente	
	collegate perché consentono di organizzare un progetto di	
	vita complessivo delle persone svantaggiate, ma verranno	
	contabilizzate in modo separato per evidenziare le attività	
	collegabili alla lettere a) e alla lettera b) della Legge	
	381/1991.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e della collettività, deve cooperare	
	attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti	
	cooperatori, imprese sociali e organismi del Terzo Settore,	
	su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante	
	la solida le partecipazione dei soci e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della	
	legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono	
	perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se	

	stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite	
	la gestione in forma associata dell'impresa di cui	
	all'articolo 6.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi	
	compresa la collaborazione coordinata non occasionale,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento	
	giuridico. Qualora necessario per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei	
	limiti consentiti dalla Legge 381/91, la Cooperativa potrà	
	avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la	
	loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita	
	dall'ordinamento giuridico.	
	La società può tuttavia avvalersi della collaborazione	
	autonoma di lavoratori non soci.	
	Scopo della Cooperativa è altresì quello di offrire ai	
	propri soci la possibilità di fruire, a condizioni	
	vantaggiose dei servizi svolti, costituenti l'oggetto della	
	attività della Cooperativa.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con	
	terzi. Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa	
	rispetterà il principio di parità di trattamento e le	
	disposizioni di legge per le cooperative a mutualità	

	prevalente.	
	Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti	
	ed obblighi:	
	a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le	
	azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione	
	cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;	
	c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;	
	d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o	
	Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche,	

	cooperativistiche, di lavoro e di servizi.	
	L'adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal	
	Consiglio di amministrazione.	
	5) La Cooperativa, per realizzare i propri scopi sociali, ha	
	per oggetto la gestione di servizi socio - sanitari ed	
	educativi, nonché lo svolgimento di attività diverse -	
	agricole, industriali, commerciali o di servizi -	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate.	
	La cooperativa può:	
	-istituire e/o gestire centri socio - educativi, centri di	
	riabilitazione, comunità di assistenza, centri residenziali,	
	comunità alloggio, case famiglia, centri di pronto	
	intervento, servizi di trasporto con assistenza, assistenza	
	domiciliare, laboratori protetti di ergoterapia e attività	
	espressive artigianali, attività terapeutiche, attività	
	sportive, interventi individuali;	
	-curare lo svolgimento di attività di tipo socio-culturale	
	come dibattiti, conferenze, mostre, spettacoli teatrali al	
	fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umanità e	
	di solidarietà, per le persone socialmente svantaggiate	
	nella comunità in cui opera;	
	-organizzare corsi di formazione finalizzati alla	
	qualificazione di coloro che operano nel campo sociale;	
	-gestire attività di tempo libero, centri ricreativi,	

	centri di aggregazione, soggiorni residenziali e gestione	
	sportelli informativi per le famiglie dei disabili del	
	territorio a favore di persone portatrici di handicap o con	
	problematiche socio-comportamentali-educative- psicologiche	
	a rischio di emarginazione o devianza;	
	-gestire attività rivolte a minori, anziani sia in forma	
	domiciliare sia presso strutture di terzi o realizzando	
	strutture per la gestione di tali attività in ambito	
	socio-educativo, socio assistenziale e sanitario.	
	Inoltre svolgere attività:	
	agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e tra le	
	altre:	
	-attività di assemblaggio e di produzione artigianale ed il	
	commercio di manufatti in genere;	
	-attività di imballaggio, confezionamento, spedizioni di	
	prodotti per conto terzi;	
	-attività di stampa e legatoria;	
	-attività di floricoltura, orticoltura, frutticoltura,	
	vivaistica e agricola in genere nonché l'esercizio del	
	commercio dei sopradetti prodotti, anche se non coltivati	
	dalla Cooperativa;	
	-manutenzione verde pubblico e privato;	
	-gestione di impianti, piattaforme ecologiche di titolarità	
	di terzi, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti,	

	compresa l'attività di compostaggio del verde e di altre	
	attività per il miglioramento ambientale;	
	-gestione di parcheggi pubblici e privati;	
	-gestione di esercizi di commercio quali bar, trattorie,	
	ristoranti, pizzerie con somministrazione di alimenti e	
	bevande anche alcolici e superalcolici anche nella forma di	
	agriturismo;	
	-commercializzazione e vendita di prodotti alimentari e non	
	alimentari;	
	-attività di supporto all'invio e alla ricezione di	
	corrispondenza e in particolare di atti giudiziari per conto	
	di studi legali. L'attività non potrà in alcun modo	
	comprendere il trattamento di dati sensibili e riservati;	
	-attività di autotrasporto di merci in conto proprio;	
	-attività di autotrasporto di merci per conto terzi;	
	-assunzione di lavori di facchinaggio, compresi quelli	
	preliminari e complementari di fatica e pulizia in genere,	
	l'esecuzione di sgomberi di appartamenti, uffici, depositi,	
	cantine e solai, traslochi in proprio e per conto terzi;	
	-gestione di mercatini dell'usato di libri e oggettistica	
	varia;	
	-assunzione di servizi di interesse sociale convenzionati o	
	da convenzionare con enti pubblici e privati.	
	La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o	
	affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	

	atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia	
	direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi,	
	nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire	
	immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte	
	le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti,	
	nonché gli organismi che possono essere soci della	
	cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed	
	impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui	
	la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre	
	Cooperative;	
	e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;	

	f) adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	Ai fini della realizzazioni e delle attività di cui al	
	presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può	
	raccogliere, presso questi (iscritti nel Libro Soci da	
	almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le	
	modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da	
	apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto,	
	unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal	
	Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle	
	disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai	
	provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di	
	finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.	
	Le attività finanziarie non potranno comunque essere	
	prevalenti o nei confronti del pubblico.	
	<u>SOCI</u>	
	6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può	
	essere inferiore a nove.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	

	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la Cooperativa stessa.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività	
	ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	
	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione; essi devono avere o essere in grado di	
	acquisire una professionalità attinente alla natura	
	dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro	
	effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione	
	possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa	

	sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo	
	sviluppo.	
	b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci cooperatori; ai soci cooperatori	
	volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei	
	soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	c) soci fruitori che usufruiscono dei servizi della	
	cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono inoltre essere soci associazioni ed enti che siano	
	in grado di concorrere al conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	

	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa .	
	Possono essere soci anche:	
	a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge	
	n.59/1992;	
	b) i soci sottoscrittori di azioni di partecipazione	
	cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992,	
	secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge	
	stessa.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o	
	delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione del rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,	
	in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale	
	dovranno risultare:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice	
	fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda	
	dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in	
	Italia;	
	b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale	
	socio lavoratore, socio volontario, socio fruitore dei	
	servizi della Cooperativa, socio sovventore;	
	per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della	
	effettiva attività svolta, della eventuale capacità	
	professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della	
	Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonchè	
	del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il	

	presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che	
	esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di	
	averne preso visione;	
	c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti	
	di legge e di statuto.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della	
	ammissione;	
	- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora	
	determinato dall'assemblea dei soci;	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a	
	disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio	
	lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le	
	esigenze della Cooperativa.	
	La domanda di ammissione da parte di ente o persona	
	giuridica dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede, luogo e data della sua costituzione,	
	attività, codice fiscale;	

	b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione	
	della persona fisica designata a rappresentarla e	
	dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.	
	La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare	
	il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale	
	sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da	
	versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il	
	rimborso delle spese amministrative e l'eventuale	
	sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda	
	potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti	
	di cui sopra.	
	I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei	
	Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a	
	prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo	
	le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	

	"Regolamento Interno".	
	7) In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	attività in concorrenza con quella della cooperativa, o	
	partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino	
	in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la	
	valutazione del Consiglio di Amministrazione.	
	<u>RECESSO - ESCLUSIONE</u>	
	8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati	
	motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la	
	autorizzazione a cedere la sua partecipazione.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione	
	deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	

	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda	
	diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e	
	società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo	
	quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento	
	interno".	
	10) I soci sovventori ed i portatori di azioni di	
	partecipazione cooperativa potranno recedere qualora le	
	azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per	
	qualsivoglia motivo tale qualifica; potranno inoltre	
	recedere dopo il termine eventualmente stabilito e	
	risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di	
	tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque	
	anni dalla ammissione alla società.	
	11) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione, per tutte le categorie di soci;	

	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) non adempia, entro il termine di 30 (trenta) giorni	
	dall'intimazione degli amministratori, al versamento del	
	capitale sottoscritto con le modalità di cui all'art. 22 o	
	non effettui i pagamenti di eventuali debiti contratti verso	
	la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una	
	delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista	
	dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno,	
	adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso	
	di socio volontario abbia cessato l'attività di	
	volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla	
	propria permanenza in società o disertì tre assemblee	
	consecutive senza giustificato motivo comunicato entro	

	cinque giorni ed espresso in forma scritta.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale, ai sensi dell'art. 33,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	12) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed	
	esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione	
	ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa	
	ricevuta.	
	13) I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota di capitale da essi effettivamente	
	versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e	
	non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale.	

	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, matura allo scadere dei	
	centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto	
	bilancio.	
	14) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli	
	eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata,	
	matura nella misura e con le modalità previste dal	
	precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	corso del quale si sia verificata la morte.	
	15) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre	
	l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati	
	rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14).	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli	
	aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina	
	di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva legale.	
	16) In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e	
	degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali	

	fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento	
	approvato dalla assemblea.	
	<u>SOCI SOVVENTORI</u>	
	17) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati	
	"soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che	
	non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia	
	quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili,	
	vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori	
	destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione	
	o al potenziamento aziendale.	
	A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti	
	più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del	
	conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti	
	attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non	
	superare un terzo del totale dei voti complessivamente	
	spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti	
	spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta	
	a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto	
	nell'apposito libro da almeno novanta giorni.	
	La Cooperativa, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il	
	rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di	

	partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale	
	la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le	
	azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare	
	agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa	
	nell'esercizio suddetto.	
	I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei	
	soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve	
	comunque essere costituita dai soci cooperatori.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento. I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal relativo regolamento;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	<u>POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA</u>	
	18) La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in	
	conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni	
	di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di	
	partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di	

	legge, per un ammontare non superiore al valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto,	
	risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero competente. Le "azioni di partecipazione	
	cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non	
	inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono	
	sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla	
	legge.	
	All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le	
	"azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o	
	quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del	
	capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta	
	riduzione del valore nominale delle "azioni di	
	partecipazione cooperativa", se non per la parte della	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle	
	altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di	
	partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità	
	alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.	
	I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono	
	obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal relativo regolamento;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	

	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	<u>TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI</u>	
	19) In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci.	
	Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento	
	Interno" si intende il Regolamento di cui al presente	
	articolo.	
	Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di	
	carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza	
	dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare	
	in caso di approvazione di un piano di avviamento nel	
	rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle	
	leggi.	
	Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto	
	dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla	
	assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria.	
	Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei	

	rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma	
	alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno"	
	dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6	
	della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e dovrà essere depositato	
	entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione	
	provinciale del lavoro competente per territorio.	
	20) Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente	
	può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal	
	lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente	
	in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di	
	necessità di ridimensionamento definitivo degli organici	
	della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno"	
	stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore,	
	assente per infermità per periodi continuativi o parziali,	
	viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal	
	lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il	
	socio lavoratore ha diritto di precedenza per la	
	riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi	
	soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il	
	caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per	
	contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure	
	di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti,	
	incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al	

	primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà	
	l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in	
	cui sia consentito dalla disciplina vigente.	
	E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza	
	ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste	
	dalle vigenti leggi in materia.	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	21) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale non	
	inferiore ad euro 30(trenta); l'ammontare della quota di	
	ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o	
	superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a	
	quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il	
	caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di	
	aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o	
	ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci	
	sovventori o di partecipazione cooperativa;	
	a.2) da un numero illimitato di azioni nominative	
	trasferibili di valore nominale di euro 50 (cinquanta)	
	ciascuna detenute dai soci sovventori;	
	a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di	
	partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 50	
	(cinquanta); queste potranno essere al portatore se	
	interamente liberate;	

	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai	
	soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri o	
	investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;	
	e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente	
	aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.	
	22) Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e	
	precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione e comunque entro sei mesi dalla	
	sottoscrizione.	
	Le azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre	
	nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli, nè essere cedute senza la autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a	
	favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	

	obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la	
	medesima.	
	Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono	
	liberamente trasferibili per successione ereditaria e per	
	atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad	
	altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea	
	retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi	
	gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto	
	delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore	
	nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il	
	socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà	
	comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le	
	proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci	
	potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione	
	comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà	
	in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del	
	socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio	
	sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che	
	avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali	
	fra di loro.	
	23) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio	

	di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio,	
	costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e	
	dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata	
	prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni	
	disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio,	
	che deve comprendere quanto richiesto per legge con la	
	specificata indicazione dei criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari in	
	conformità con lo scopo mutualistico della società.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento	
	economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio	
	e Cooperativa.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la	
	erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di	
	ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al	
	30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi	
	complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2	
	dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali	
	modifiche:	
	- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,	
	- mediante aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto;	

	- mediante distribuzione gratuita delle azioni di	
	partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L.	
	31.1.1992 n. 59.	
	Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in	
	proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno	
	prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati	
	dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità	
	di trattamento.	
	Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento;	
	b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente	
	maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla	
	costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla	
	Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi	
	dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la	
	Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento	
	andrà effettuato al Ministero competente;	

	c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	
	verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e	
	che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3	
	del presente statuto; il dividendo che compete ai soci	
	sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a	
	quello stabilito per i soci cooperatori; le azioni di	
	partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque	
	diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto	
	ai soci cooperatori;	
	i dividendi potranno essere imputati ad aumento della quota	
	o delle azioni di ciascun socio;	
	i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto	
	tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della	
	società è superiore ad un quarto;	
	potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli	
	utili;	
	d) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il	
	rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo	
	indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà	
	essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un	
	quarto degli utili;	
	e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.	
	L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla	

	destinazione di cui alle lettere c) d) ed e), che la	
	totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella	
	lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a).	
	E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per	
	la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente	
	approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto	
	dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo	
	comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.	
	<u>ORGANI SOCIALI</u>	
	24) Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	e) il Revisore, se nominato;	
	f) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa.	
	<u>L'ASSEMBLEA DEI SOCI</u>	
	25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o	
	altrove in Italia), la data della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la	
	prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa	

	ed in ogni unità locale almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza; il consiglio di amministrazione curerà che	
	l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci	
	nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo, che	
	riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a	
	mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico	
	o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail),	
	qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro	
	Soci e in modo da garantire la prova dell'avvenuta	
	ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentanti tutti i soci, con diritto di voto,	
	e siano presenti la maggioranza di tutti gli amministratori	
	e di tutti i sindaci effettivi, se nominati, qualora la	
	legge non preveda che debbano essere presenti tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, per	
	la validità della assemblea non convocata.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	Assemblee.	
	Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione	
	delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono	

	calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci	
	aventi diritto di voto.	
	26) L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo, delibera sulla	
	destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed	
	il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;	
	4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	7) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione,	
	sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo	
	sviluppo ed ammodernamento aziendale;	
	8) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali	
	previo parere dell'assemblea speciale dei titolari di azioni	
	di partecipazione cooperativa;	
	9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma	
	2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;	
	10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento	

	allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	
	Cooperativa;	
	11) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere	
	determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto	
	dalla legge o dallo statuto.	
	I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e	
	soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono	
	approvati dalla assemblea con le maggioranze previste per la	
	assemblea straordinaria.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea	
	ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli	
	amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella	
	relazione al bilancio.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei	
	soci cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto	
	ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.	
	L'assemblea è straordinaria quando così definita da	
	disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per	

	deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento	
	anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della	
	Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e	
	poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni.	
	La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il	
	bilancio devono essere illustrati dagli amministratori ai	
	soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti	
	a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.	
	27) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei	
	voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	28) Le votazioni devono essere palesi.	
	29) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori	
	che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta	
	giorni e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta	
	giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo	
	della quota posseduta.	
	Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni	

	euro 10.000 (diecimila) di capitale versato, sino ad un	
	massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni	
	caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una	
	proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio	
	sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario	
	anche inferiore alla unità.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro	
	socio appartenente alla medesima categoria, non	
	Amministratore, nè Sindaco o Revisore e salvi eventuali	
	altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Il rappresentante comune dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa nominato dalla assemblea speciale	
	di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di	
	assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di	
	impugnarne le deliberazioni.	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	da un socio eletto dall'Assemblea stessa.	
	L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrano, due	

	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da notaio.	
	Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato,	
	l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato	
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno Il funzionamento dell'assemblea dei	
	titolari di azioni di partecipazione cooperativa	
	eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle	
	norme previste dal presente statuto per l'assemblea	
	ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa	
	potrà essere convocata dal rappresentante comune, dal	
	Consiglio di amministrazione e quando ne faccia richiesta un	
	decimo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera	
	su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge,	
	e cioè:	
	a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;	
	b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea	
	della Cooperativa che pregiudichino i diritti della	
	categoria;	

	c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie	
	alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di	
	attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale;	
	e) sugli oggetti di interesse comune.	
	Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di	
	partecipazione cooperativa competono i poteri di cui	
	all'art. 6 L. 59/1992.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	30) Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre	
	e non più di undici consiglieri. I soci sovventori o i	
	mandatari di persone giuridiche soci sovventori, possono	
	essere nominati amministratori. La maggioranza degli	
	amministratori deve essere in ogni caso costituita da soci	
	cooperatori.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	

	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della	
	votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi;	
	l'assemblea potrà tuttavia stabilire che il Consiglio di	
	Amministrazione resti in carica per un periodo più breve e	
	cioè per uno o per due esercizi.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la assemblea	
	è convocata dal Collegio sindacale, se nominato, potrà	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Un consigliere decade quando deserti un numero di tre	

	consigli consecutivi, senza giustificato motivo, da	
	comunicare entro cinque giorni in forma scritta.	
	I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.	
	L'assemblea determina l'eventuale compenso per gli	
	amministratori, determinabile anche in relazione al	
	risultato della gestione; l'assemblea potrà assegnare agli	
	amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi a carattere continuativo in favore della	
	società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più	
	Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito	
	l'assemblea, e può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei	
	limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure	
	ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere	
	delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	almeno una volta al trimestre, nonchè tutte le volte nelle	
	quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal	
	Collegio Sindacale, se nominato.	

	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o	
	consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare	
	a mezzo telefax o posta elettronica non meno di cinque	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di	
	messo o con telegramma o con telefax in modo che i	
	Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora	
	siano presenti tutti i membri del Consiglio di	
	Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve	
	dare notizia agli altri amministratori e al collegio	
	sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto	
	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione	
	della società, precisandone la natura, i termini, l'origine	
	e la portata; se si tratta di amministratore con delega di	
	poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il Consiglio di amministrazione, che	
	dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per	
	la società dell'operazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	

	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di	
	Amministrazione:	
	a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci	
	e l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa;	
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra	
	società e soci;	
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le	
	più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi	
	operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare,	
	estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere	
	qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di	
	sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche	
	ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari	
	in genere;	
	f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	

	ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la	
	Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	e nominare il direttore determinandone le funzioni e le	
	retribuzioni;	
	i) assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;	
	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, previa eventuale	
	autorizzazione dell'assemblea dei soci, qualora richiesto	
	per disposizione di legge o statutaria;	
	n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti	
	o società;	
	p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi;	
	q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei	
	limiti e modi di legge e di statuto.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	

	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato,	
	purchè la maggioranza sia sempre costituita da	
	amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori	
	così nominati restano in carica fino alla prossima	
	assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori	
	nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei	
	mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del presente	
	comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	<u>IL PRESIDENTE</u>	
	31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di	
	ordinaria amministrazione.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente più	

	anziano in carica se ne è stato nominato più di uno o a un	
	membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad	
	impiegati della società, per singoli atti o categorie di	
	atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente	
	tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più	
	anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.	
	<u>COLLEGIO SINDACALE-REVISORE</u>	
	32) Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci	
	supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge,	
	dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; gli	
	può essere affidata anche la revisione legale dei conti,	
	qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla	
	assemblea, di un revisore legale dei conti o di una società	
	di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero	
	dell'Economia e Finanze, in carica per tre esercizi.	

	Qualora la normativa vigente nel tempo lo preveda potrà	
	essere nominato un Sindaco Unico, al quale vengono affidate	
	le stesse funzioni del Collegio Sindacale.	
	In alternativa al Collegio Sindacale, qualora non ne sia	
	obbligatoria la nomina o qualora il Collegio Sindacale non	
	sia costituito integralmente da revisori legali dei conti	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze, la revisione legale dei conti	
	sulla società, quando obbligatoria per legge, o comunque	
	deliberata dall'assemblea dei soci, è esercitata da un	
	revisore legale dei conti o da una società di revisione ai	
	sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.	
	<u>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	
	33) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i	
	soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale saranno la devoluzione a tre	
	arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale	
	del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza	
	anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le	
	parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.	
	La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e	
	per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è	
	oggetto della controversia.	
	Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le	
	norme di diritto.	

	Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati,	
	ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico,	
	la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.	
	Non possono essere demandate agli arbitri le controversie	
	nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero.	
	La soppressione o la modifica della clausola compromissoria	
	devono essere approvate da almeno di due terzi dei voti che	
	competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti	
	possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il	
	diritto di recesso.	
	Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in	
	materia.	
	<u>SCIoglimento e LIQUIDAZIONE</u>	
	34) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	35) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto alla	
	costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito	
	dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del	

	D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa	
	aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà	
	effettuato al Ministero competente.	
	Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità	
	al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute	
	dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di	
	capitale sociale detenuto dai soci cooperatori, sempre nel	
	tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere	
	sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	36) Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi	
	regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica; compete	
	all'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare	
	detti regolamenti.	
	37) Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i	
	divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi,	
	alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del	
	patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento,	
	sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.	
	38) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono	
	le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla	

51 di 52

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 68 TER
LEGGE NOTARILE, CHE SI TRASMETTE A USO DEL REGISTRO DEL-
LE IMPRESE.

SESTO SAN GIOVANNI, 5 OTTOBRE 2016

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 6, RE-
GISTRATO IL 5 OTTOBRE 2016 AL N. 41281 SERIE 1T

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO